

Circolare n° 8 del 27/12/2019

Con la presente Circolare riportiamo le novità fiscali introdotte dal Decreto Collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124). L'iter di conversione del Decreto si è concluso lo scorso 6 dicembre. In sede parlamentare sono state apportate alcune modifiche alla norma. Il testo definitivo, ancora in via di pubblicazione, è stato anticipato dalla stampa specializzata.

NOVITA' FISCALI DEL DECRETO COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA

1. Accollo dei debiti tributari
2. Cessazione di partita IVA, divieto di compensazione
3. Novità in materia di compensazione
4. Ritenute su appalti e subappalti
5. Ravvedimento operoso
6. Regime fiscale degli "impatriati"
7. Utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche
8. Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie
9. Esterometro
10. Bollo su fatture elettroniche
11. Utilizzo del contante
12. Lotteria degli scontrini e sanzioni POS
13. IVA – Prestazioni didattiche
14. Dividenti corrisposti alle società semplici
15. Società di progetto – Deducibilità degli interessi
16. Bollo Auto
17. Reati tributari
18. Agevolazioni fiscali veicoli portatori di handicap
19. Acconti IRPEF, IRES ed IRAP - Modifica Quote

1. ACCOLLO DEI DEBITI TRIBUTARI

Ferma la possibilità di **accollo di debiti tributari** altrui, il Decreto Fiscale **vieta** esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante **compensazione di crediti dell'accollante**. In caso di utilizzo di tali crediti, i versamenti effettuati si considerano **non avvenuti**.

2. CESSAZIONE DI PARTITA IVA, DIVIETO DI COMPENSAZIONE

In caso di **cancellazione d'ufficio delle partite IVA inattive** i contribuenti **non possono effettuare, con delega F24, alcuna compensazione di crediti** (tributari e non, di qualsiasi importo e anche non maturati con riferimento all'attività esercitata con partita IVA) a partire dalla data di notifica della cancellazione d'ufficio e fino a quando la partita IVA risulti cessata. Gli F24 presentati con compensazioni si considerano **non eseguiti**. I crediti in questione possono essere recuperati unicamente richiedendoli a rimborso o riportandoli come eccedenza pregressa in dichiarazione dei redditi. Il medesimo divieto è previsto per i **soggetti esclusi dalla banca dati** dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (**VIES**), limitatamente ai **crediti IVA** e fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato la cancellazione d'ufficio dalla banca dati VIES.

3. NOVITÀ IN MATERIA DI COMPENSAZIONE

Vengono introdotti i seguenti **requisiti** per poter utilizzare in compensazione i crediti di imposta IRES, IRPEF e relative addizionali, IVA, IRAP e imposte sostitutive:

- Obbligo di **preventiva presentazione della dichiarazione** dalla quale emerge il credito, per importi **superiori a 5.000 euro**;
- Obbligo di **utilizzo dei canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione della delega di pagamento.

Con riguardo ai crediti interessati dalla normativa, si sottolinea che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai **crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**.

La normativa riguarda inoltre tutti i crediti maturati in qualità di **sostituti di imposta**, compresi il c.d. "Bonus Renzi" e i rimborsi erogati dai sostituti a seguito della presentazione dei Modelli 730, crediti che in precedenza erano espressamente esclusi dagli obblighi di presentazione telematica.

L'obbligo di presentazione telematica riguarda **anche i soggetti non titolari di Partita IVA**, indipendentemente dal fatto che la delega in cui si utilizza il credito in compensazione abbia saldo zero o a debito.

L'utilizzo del credito nel modello F24, se superiore a 5.000 euro, è ammesso a partire **dal decimo giorno successivo** alla presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito.

In caso di scarto del modello F24 contenente compensazioni di crediti non utilizzabili si applica una **sanzione specifica** pari al 5% dell'importo per importi fino a 5.000 euro e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro. Le nuove sanzioni si applicano per le deleghe **presentate a partire dal mese di marzo 2020**.

Restano in vigore senza variazioni le norme che prevedono l'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta.

4. RITENUTE SU APPALTI E SUBAPPALTI

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti sostituti d'imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo **superiore a 200.000 euro** ad un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, **hanno l'obbligo di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che a loro volta sono obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dal committente**.

Per consentire al committente l'effettuazione del controllo dell'ammontare complessivo degli importi versati, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l'effettuazione del pagamento delle ritenute stesse, le imprese appaltatrici devono trasmettere al committente un elenco dei nominativi dei lavoratori impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera/servizio affidato, con indicazione del numero di ore lavorate, dell'ammontare della retribuzione corrisposta ed il dettaglio delle ritenute fiscali operate.

In caso di mancato adempimento da parte dell'impresa appaltatrice/affidataria, il committente è tenuto a:

- sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati **sino al 20% del valore complessivo dell'opera** o per un importo pari alle ritenute non versate;
- segnalare l'inadempienza entro 90 giorni all'Agenzia delle entrate di competenza con una specifica comunicazione.

Tale disciplina **può essere disapplicata** se le imprese appaltatrici comunicano al committente, allegando specifica certificazione (rilasciata dall'Agenzia Entrate e valida per quattro mesi) la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza dei seguenti **requisiti**:

- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tale norma non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La norma prevede inoltre **l'estensione del "reverse charge"** alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione **non si applica** alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e alle agenzie per il lavoro. **L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea.**

5. RAVVEDIMENTO OPEROSO

È stato esteso il campo di applicazione del ravvedimento operoso tramite l'abrogazione della norma che prevedeva l'applicazione "estesa" di questo istituto **solo** ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli. Pertanto, le riduzioni delle sanzioni tramite l'istituto del ravvedimento operoso sono valide anche per i tributi locali, ed in particolare per IMU e TASI.

6. REGIME FISCALE DEGLI "IMPATRIATI"

Per i soggetti che a decorrere dal **30 aprile 2019** trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime sugli impatriati (rispettando le seguenti condizioni: non essere stato residente in Italia nei due anni precedenti, impegnarsi a rimanere in Italia per almeno due anni, lavorare prevalentemente in Italia) è prevista la seguente agevolazione fiscale:

- solo il 30% del reddito è soggetto a imposta per 5 anni fiscali;
- se la residenza viene trasferita nel Sud Italia, solo il 10% è soggetto a imposta.

Tale regime potrà essere prorogato per ulteriori 5 anni se si acquista una casa o si ha almeno un figlio minore di 18 anni.

7. UTILIZZO DEI FILE XML DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Viene prevista la memorizzazione e l'utilizzo, ai fini delle indagini di polizia economico-finanziaria, dei file XML delle fatture elettroniche, comprensivi di tutti i dati informativi quali natura, qualità e quantità dei beni e dei

servizi. I file saranno memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, oppure fino alla definizione di eventuali giudizi.

8. FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

È stato rinnovato anche per il 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

9. ESTEROMETRO

Cambia la periodicità di presentazione dell'esterometro. La trasmissione telematica verrà effettuata **trimestralmente** entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

10. BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Nel caso in cui gli importi dovuti non superino la **soglia annua di 1.000 euro**, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi **cadenza semestrale**, 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno.

11. UTILIZZO DEL CONTANTE

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la soglia del divieto di utilizzo del contante scende a **2.000 euro**. Tale limite sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro dal 2022.

12. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E SANZIONI POS

È stato introdotto per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni un **credito di imposta pari al 30% delle commissioni pagate per le transazioni effettuate con qualsiasi strumento di pagamento elettronico tracciabile** (non soltanto a mezzo POS come inizialmente previsto).

Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali **dal 1° luglio 2020**, a condizione che i ricavi e i compensi relativi all'anno di imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

L'istituzione della lotteria degli scontrini viene inoltre posticipata al 1° luglio 2020.

Non sono inoltre più previste sanzioni in caso di rifiuto, da parte dell'esercente, di accettare pagamenti tramite POS.

13. IVA – PRESTAZIONI DIDATTICHE

Con la modifica apportata all' articolo 10 del DPR 633/72, **resta in vigore l'esenzione IVA per le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario**, mentre **vengono escluse dall'esenzione le prestazioni didattiche di genere diverso, quali, ad esempio, quelle rese da scuole guida e da scuole di sci.**

Viene inoltre stabilito che sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della nuova norma, fissata al 1° gennaio 2020.

14. DIVIDENDI CORRISPOSTI ALLE SOCIETÀ SEMPLICI

Viene previsto che i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. In precedenza, i dividendi percepiti dalle società semplici concorrevano integralmente alla formazione del reddito complessivo della società.

Di conseguenza, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione:

- per la quota imputabile ai soggetti IRES, sono **esclusi** dalla formazione del reddito imponibile nella misura del 95% del loro ammontare (art. 89 TUIR);
- per la quota imputabile ai soggetti tenuti all'applicazione della norma sui dividendi per le imprese individuali (art. 59 TUIR), sono **esclusi** dalla formazione del reddito imponibile, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;

- per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non, non relative all'esercizio d'impresa, sono soggetti a tassazione tramite una **ritenuta a titolo di imposta** nella misura del 26%.

15. SOCIETÀ DI PROGETTO – DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI

Le **società di progetto** che richiedono un prestito per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine (e progetti per contratti di concessione e di partenariato pubblico privato), possono **dedurre integralmente** gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati senza sottostare alle limitazioni previste dall'articolo 96 del TUIR (deducibilità degli interessi nel limite del 30% del ROL).

16. BOLLO AUTO

Con decorrenza dal **1° gennaio 2020**, tutti i pagamenti relativi alla tassa automobilistica dovranno essere effettuati tramite il sistema "PagoPA", la piattaforma dei pagamenti elettronici della Pubblica Amministrazione.

17. REATI TRIBUTARI

Sono state riviste le sanzioni per alcuni reati fiscali, quali:

- dichiarazione infedele: la pena è fissata da due anni a quattro anni e sei mesi (invece di cinque);
- omessa dichiarazione: la pena è incrementata da due a cinque anni;
- omesso versamento di ritenute dovute o certificate e omesso versamento di IVA: la soglia di punibilità resta invariata a 100.000 euro, mentre è incrementata a 200.000 euro la soglia per applicare la confisca per espropriazione;
- **responsabilità 231**: la responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. n. 231/ 2001 **viene estesa ai reati** di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

18. AGEVOLAZIONI FISCALI VEICOLI PORTATORI DI HANDICAP

Le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto dei veicoli da parte di soggetti portatori di handicap vengono estese anche alle autovetture con motori ibridi o elettrici, entro determinate cilindrata.

Si tratta di:

- IVA agevolata al 4% sull'acquisto di veicoli da parte di soggetti disabili e loro familiari;
- esenzione dalla imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi, in caso di cessione dei suddetti veicoli a soggetti disabili e loro familiari.

19. ACCONTI IRPEF, IRES ED IRAP – MODIFICA QUOTE

Per i contribuenti soggetti agli Isa i versamenti di acconto di IRPEF, IRES ed IRAP vengono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%.